

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4267

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MAGLIOCCHETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 1999

—————

Differimento dei termini in materia di istituzione di nuove province,
previsti dall’articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 8 giugno 1990, n. 142, conferì al Governo la delega a definire le diverse proposte di istituzione di nuove province per le quali, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge (13 giugno 1992), ricorrevano le seguenti condizioni:

1) la formale iniziativa dei comuni ed il conseguente parere della regione dovevano risultare deliberati entro il 31 dicembre 1989. A tale data risultavano in possesso dei prescritti requisiti le seguenti città: Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini e Vibo Valentia, le cui nuove province furono, infatti, istituite con i decreti legislativi del 6 marzo 1992, nn. 248, 249, 250, 251, 252, 253, e 27 marzo 1992, n. 254, nonché Verbania la cui provincia fu istituita con il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 277;

2) i comuni interessati dovevano avere iniziato la suddetta procedura alla data del 31 dicembre 1989, anche in mancanza del parere della regione, che comunque doveva essere acquisito entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 142 del 1990, ossia entro il 13 dicembre 1992. Erano ricomprese in questo secondo gruppo le seguenti proposte di nuove province: Castrovillari, Sibaritide-Pollino, Barletta, Sulmona, Terza provincia umbra, Avezzano, Fermo.

Infatti, la procedura stabilita dall'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per l'esercizio della delega prevede che il Governo, verificato lo stato delle procedure in atto mediante l'acquisizione delle deliberazioni comunali e dei pareri regionali, predisponesse gli schemi legislativi da inviare alle regioni interessate e alle competenti Com-

missioni parlamentari permanenti le quali, nel termine di sei mesi, devono esprimere il loro parere.

Poichè alla scadenza dei suddetti termini, il secondo gruppo di città non aveva ancora completato la procedura, il termine stabilito per l'esercizio della delega di cui all'articolo 63, comma 2, della legge n. 142 del 1990 è stato prorogato al 31 dicembre 1994 dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 novembre 1993, n. 436.

Un'ulteriore proroga del termine al 31 dicembre 1995 è stata disposta con l'articolo 5 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437.

In tutti questi casi, il termine è tuttavia scaduto senza che sia intervenuto l'esercizio della delega da parte del Governo, che ha disatteso in questo modo le aspettative delle popolazioni che si trovano tuttora a subire una ingiusta disparità di trattamento.

Per questi motivi, la Commissione affari costituzionali del Senato, in data 21 settembre 1995, ha approvato un ordine del giorno, con il quale si impegnava «il Governo a concludere al più presto l'iter di istituzione delle nuove province, proposte ai sensi della legge n. 142 del 1990, adottando i decreti legislativi laddove esistano i requisiti di legge e tenendo indirizzi e criteri coerenti con quelli seguiti con riferimento alle province da ultimo istituite».

Il presente disegno di legge viene presentato per consentire l'istituzione di nuove province alle zone geografiche che hanno completato la procedura o che l'hanno avviata, come quella relativa ai comuni del Lazio meridionale.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. I termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono differiti al 31 dicembre 2000.

